

Anche per l'esercizio di azioni cautelari promosse dalla società nei confronti di amministratori di s.r.l. è necessaria la deliberazione dell'assemblea.

Tribunale di Bologna, 16 gennaio 2015. Estensore Sbariscia.

Società a responsabilità limitata - Azione sociale nei confronti dell'amministratore - Delibera dell'assemblea dei soci - Azioni cautelari - Necessità

L'azione di responsabilità sociale promossa da una società a responsabilità limitata nei confronti di un suo amministratore deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

Anche per l'esercizio di azioni cautelari promosse dalla società nei confronti di amministratori di s.r.l. è, in ogni caso, necessaria la preventiva deliberazione di approvazione dell'assemblea.

(Massime a cura di Rolandino Guidotti - Riproduzione riservata)

omissis

Il Giudice dott. Daria Sbariscia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/11/2014, ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Visto il ricorso con il quale la società Eu. s.r.l., in persona del sul Presidente e legale rappresentante Br. Za., ha chiesto emettersi, nei confronti di Fr. Za., amministratore componente del CdA, provvedimenti di inibitoria in relazione a condotte asseritamente da quest'ultimo o poste in essere in danno della società, avendo egli verificato una indebita ingerenza dello stesso Fr. Za. in relazione agli atti posti in essere da Br. Za. nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di Eu. s.r.l., segnatamente con riferimento alle direttive impartite a dipendenti e collaboratori per l'esercizio dell'impresa, in palese contrasto con le direttive impartite da esso Br. Za.;

Rilevato che il ricorso ex art. 700 c.p.c. appare, sotto un primo profilo, inammissibile, giacché non individua la domanda o le domande di merito alle quali la cautela è strumentale: invero, nonostante la apparente natura anticipatoria, la possibilità/eventualità per il ricorrente di instaurare il giudizio di merito impone la necessaria indicazione delle domande in questione;

Ritenuto che, per altro verso, ove si intendesse ricavare dalla narrazione dei fatti contenuta nel ricorso la natura delle domande suddette, potrebbe unicamente configurarsi una azione di responsabilità sociale, atteso che Br. Za. risulta aver agito nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della stessa Eu. s.r.l. nei confronti dell'altro amministratore Fr. Za. e che nello stesso ricorso risulta prospettata una sostanziale paralisi gestionale della società con conseguente grave e d'irreparabile danno per l'esistenza della stessa (sebbene si tratti di anno in alcun modo quantificato o diversamente quantificabile);

Ritenuto che, tuttavia, l'azione di responsabilità sociale esperita dalla detta Eu. s.r.l. nei confronti del suo amministratore, al di là della ammissibilità della stessa azione (ormai pressoché generalmente riconosciuta, giacché si è correttamente riconosciuto che, diversamente ragionando, si priverebbe la società di un diritto proprio ad agire contro l'amministratore, precisandosi poi che la previsione di una azione di responsabilità in capo al singolo socio comporterebbe soltanto un rafforzamento del rimedio concesso a tutela della società e non anche l'esclusione del diritto della società), comporterebbe, pure ove si volesse accedere alla tesi per la quale sarebbero ipotizzabili in quella sede provvedimenti cautelari diversi dalla revoca dell'amministratore, la necessità di una delibera di previa approvazione da parte dell'assemblea dei soci, delibera della quale non vi è traccia alcuna (cfr. tribunale di Milano 18 luglio 2013, in www.giurisprudenzadelleimprese.it, tribunale di Napoli 25 luglio 2012 e tribunale di Padova 11 luglio 2012, in www.ilcaso.it);

Ritenuto che tale presupposto, necessario ai fini della legittimazione processuale ad agire in capo al legale rappresentante, deve ricorrere anche in relazione al provvedimento cautelare, vieppiù se si tratta di un provvedimento anticipatorio (cfr. tribunale di Biella 19 maggio 2006, in www.ilcaso.it);

Ritenuto che, per altro verso, le condotte addebitate a Fr. Za. ed aventi per effetto la "paralisi gestionale" (l'impartire sistematicamente ordini contrari a quelli impartiti da Br. Za. ed ostacolare comunque l'attività gestionale di quest'ultimo, comunicare illegittimamente a terzi di rivestire la carica di unico rappresentante della società), possono essere interrotte attraverso la revoca "naturale" ad opera dell'organo a ciò deputato, salva l'azionabilità, ove ne sussistessero i requisiti, della fattispecie di cui all'art. 2484 n. 3 c.c.;

Ritenuto che nel caso di specie, comunque, Br. Za. risulta per altro verso revocato in virtù di provvedimento cautelare di questo stesso giudice, emesso in pari data 16.1.2015;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 onnicomprensive.

Si comunichi alle parti costituite.

Bologna, 16 gennaio 2015